



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110  
[pec.belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it](mailto:pec.belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it)

## **ORDINANZA N° 146**

### **IL SINDACO**

#### **CONSIDERATO CHE**

- I locali notturni e le moltissime attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'anno importanti momenti di incontro per socializzare ma allo stesso tempo devono essere regolati a seconda di dove sono organizzati;

**Dato atto** che gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano Bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con D.J. etc) vanno disciplinati per come previsto dai Regolamenti Comunali:

Atteso che questa Amministrazione;

- in linea con le proprie scelte e i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città sempre con il rispetto delle regole;

**Visto** l'art 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art.7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Visto** l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

**Visto** l'art. 5 della L.R. 19/10/2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 26/10/1995 n. 447" Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni ", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2005 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e la D.C.C. n. 22 del 30/06/2005 di approvazione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

**Visto** il vigente Statuto nonché; in generale, i vigenti Regolamenti "per l'occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche " e disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche";

### **ORDINA**

- **Di consentire in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica - variante generale, solo per quanto riguarda gli orari:**

- Lo svolgimento di intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi al chiuso e all'aperto, negli spazi autorizzati con le seguenti modalità:

**PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE**

1. spettacoli di intrattenimento musicale sia all'aperto che al chiuso, per un massimo di tre volte a settimana fino alle ore 01.30.  
per i restanti giorni si potrà diffondere solo musica di sottofondo, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 447/95 – Dpcm del 14/11/1997 art. 4 comma 2;

**PERIODO OTTOBRE – APRILE**

1. Spettacoli di intrattenimento musicale sia all'aperto che al chiuso fino alle ore 01.00, per una sola volta alla settimana;
  2. per i restanti giorni si potrà diffondere solo musica di sottofondo, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 447/95 – Dpcm del 14/11/1997 art. 4 comma 2;
- I titolari di pubblici esercizi, ai fini del rispetto delle regole della convivenza civile e della viabilità per tutti nella zona, dovranno provvedere affinché:
    - 1) tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata ad altri esercizi limitrofi, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di polizia;
    - 2) si prevenivano e eliminino gli inconvenienti derivanti dalla sosta abusiva e dell'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale, nel rispetto delle normative in vigore;
    - 3) Venga assicurato un servizio di pulizia nel rispetto del decoro urbano, all'esterno e nelle vicinanze degli esercizi.

SI PRECISA che

**Dovranno essere rispettati i limiti di emissione in decibel di cui al piano di zonizzazione acustica territoriale Comunale e la D.C.C. n. 22 del 30/06/2005 di approvazione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose;**

DISPONE

A) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

- 1) all'ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Cosenza;
- 2) al Comandante della Polizia Locale - sede;
- 3) al Comando Stazione Carabinieri - sede;
- 4) all'ARPACAL - Dipartimento provinciale di Cosenza monitoraggi ambientali;
- 5) all'Ufficio SUAP - sede -;

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, per la durata di quindici giorni, e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. Calabria entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Belvedere Marittimo, li 03/04/2023.



Il Sindaco  
(Dott. Vincenzo Cascini)